Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49° anno 11 marzo 2006

Sommario

Corte di giustizia

- ★ Modifica del regolamento addizionale della Corte di giustizia
 - I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 414/2006 della Commissione, del 10 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

- ★ Regolamento (CE) n. 415/2006 della Commissione, del 10 marzo 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1572/2005 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco
- ★ Regolamento (CE) n. 416/2006 della Commissione, del 10 marzo 2006, che modifica per la nona volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY)
- ★ Regolamento (CE) n. 417/2006 della Commissione, del 10 marzo 2006, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» [Pimiento Asado del Bierzo (IGP), Fico bianco del Cilento (DOP), Melannurca Campana (IGP), Montes de Granada (DOP), Huile d'olive de Nice (DOP), Aceite de la Rioja (DOP), Antequera (DOP)]

(segue)



1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

iommario (segue)	Regolamento (CE) n. 420/2006 della Commissione, del 10 marzo 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006	2
	Regolamento (CE) n. 421/2006 della Commissione, del 10 marzo 2006, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	4
	Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea	_
	★ Posizione comune 2006/204/PESC del Consiglio, del 10 marzo 2006, che proroga le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY)	5
	★ Decisione 2006/205/PESC del Consiglio, del 10 marzo 2006, che applica la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure definite a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY)	6



CORTE DI GIUSTIZIA

MODIFICA DEL REGOLAMENTO ADDIZIONALE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

LA CORTE,

visto l'articolo 125 del regolamento di procedura,

visto l'articolo 46, paragrafo 3, dell'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea,

con l'approvazione del Consiglio in data 21 dicembre 2005,

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL PROPRIO REGOLAMENTO ADDIZIONALE:

Articolo 1

Il regolamento addizionale, adottato il 4 dicembre 1974 (GU L 350 del 28 dicembre 1974, pag. 29) e modificato da ultimo l'11 marzo 1997 (GU L 103 del 19 aprile 1997, pag. 4) è modificato come segue:

- All'articolo 9, i termini «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee» sono sostituiti dai termini «Gazzetta ufficiale dell'Unione europea».
- 2) Il testo dell'allegato I (elenco di cui all'articolo 2, primo comma) è sostituito dal testo seguente:

«Belgio

Il Ministro della Giustizia

Repubblica ceca

Il Ministro della Giustizia

Danimarca

Il Ministro della Giustizia

Germania

Il Ministro federale della Giustizia

Estonia

Il Ministro della Giustizia

Grecia

Il Ministro della Giustizia

Spagna

Il Ministro della Giustizia

Francia

Il Ministro della Giustizia

Irlanda

The Minister for Justice, Equality and Law Reform

Italia

Il Ministro della Giustizia

Cipro

Il Ministro della Giustizia e dell'ordine pubblico

Lettonia

Tieslietu ministrija

Lituania

Il Ministro della Giustizia

Lussemburgo

Il Ministro della Giustizia

Ungheria

Il Ministro della Giustizia

Malta

The Attorney General

Paesi Bassi

Il Ministro della Giustizia

Austria

Il Ministro federale della Giustizia

Polonia

Il Ministro della Giustizia

Portogallo

Il Ministro della Giustizia

Slovenia

Il Ministro della Giustizia

Cipro

Lettonia

Tieslietu ministrija

Il Ministro della Giustizia e dell'ordine pubblico

Slovacchia	Lituania
Il Ministro della Giustizia	Il Ministro della Giustizia
Finlandia	Lussemburgo
Il Ministero della Giustizia	Il Ministro della Giustizia
Svezia	Ungheria
Il Ministero della Giustizia	Il Ministro della Giustizia
ii Millistelo della Giustizia	
Regno Unito	Malta
The Secretary of State».	Ministry of justice and Home Affairs
	Paesi Bassi
3) Il testo dell'allegato II (elenco di cui all'articolo 4, secondo	
comma) è sostituito dal testo seguente:	Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten
	Austria
«Belgio	Il Ministro federale della Giustizia
Il Ministro della Giustizia	
Repubblica ceca	Polonia
Česká advokátní komora	Il Ministro della Giustizia
Com divolutili Rollotu	Portogallo
Danimarca	Il Ministro della Giustizia
Il Ministro della Giustizia	
_	Slovenia
Germania	Il Ministro della Giustizia
Bundesrechtsanwaltskammer	
Estonia	Slovacchia
Il Ministro della Giustizia	Slovenská advokátska komora
	Finlandia
Grecia	Il Ministero della Giustizia
Il Ministro della Giustizia	
c	Svezia
Spagna Il Ministro della Giustizia	Sveriges Advokatsamfund
ii Miliistro della Giustizia	Dania Huita
Francia	Regno Unito The Law Society, London (per i residenti in Inghilterra o nel
Il Ministro della Giustizia	Galles)
Irlanda	The Law Society of Scotland, Edimburgh (per i residenti in
The Minister for Justice, Equality and Law Reform	Scozia)
Italia	The Incorporated Law society of Northern Ireland, Belfast
Il Ministro della Giustizia	(per i residenti nell'Irlanda del Nord)».
- Immore well Charles	
Cimus	

4) Il testo dell'allegato III (elenco di cui all'articolo 6) è sosti-

tuito dal testo seguente:

Il Ministro della Giustizia

«Belgio

IT

Repubblica ceca

Nejvyšší státní zastupitelství

Danimarca

Il Ministro della Giustizia

Germania

Il Ministro federale della Giustizia

Estonia

Riigiprokuratuur

Grecia

Il Ministro della Giustizia

Spagna

Il Ministro della Giustizia

Francia

Il Ministro della Giustizia

Irlanda

The Attorney General

Italia

Il Ministro della Giustizia

Cipro

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Lettonia

Ģenerālprokuratūra

Lituania

Generalinė prokuratūra

Lussemburgo

Il Ministro della Giustizia

Ungheria

Il Ministro della Giustizia

Malta

The Attorney General

Paesi Bassi

Il Ministro della Giustizia

Austria

Il Ministro federale della Giustizia

Polonia

Il Ministro della Giustizia

Portogallo

Il Ministro della Giustizia

Slovenia

Il Ministro della Giustizia

Slovacchia

Il Ministro della Giustizia

Finlandia

Il Ministero della Giustizia

Svezia

Riksåklagaren

Regno Unito

Her Majesty's Attorney General (per testimoni o periti residenti in Inghilterra o nel Galles)

Her Majesty's Advocate (per testimoni o periti residenti in Scozia)

Her Majesty's Attorney General (per testimoni o periti residenti nell'Irlanda del Nord)».

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento addizionale, che fanno fede nelle lingue di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrano in vigore alla data della loro pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 febbraio 2006.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 414/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (¹), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

 In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

IT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	107,6
	204	66,2
	212	102,0
	624	120,2
	999	99,0
0707 00 05	052	174,9
0, 0, 00 03	068	143,9
	204	47,3
	628	169,1
	999	133,8
	777	133,8
0709 10 00	220	46,4
	999	46,4
0709 90 70	052	130,2
0/09 90 /0	204	54,9
	999	92,6
0805 10 20	052	54,8
	204	43,3
	212	43,0
	220	47,0
	400	61,3
	512	01,5
		33,1
	624	58,3
	999	48,7
0805 50 10	052	44,0
	624	58,4
	999	51,2
0808 10 80	388	94,3
0000 10 00	400	139,2
		139,2
	404	90,2
	512	82,8
	524	62,6
	528	83,9
	720	88,9
	999	91,7
0808 20 50	388	85,7
0000 20 70	400	74,8
	512	74,8
	528	66,9
	720	53,6
	999	71,2

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 415/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1572/2005 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione del regolamento (CE) n. 1572/2005 della Commissione (2), l'organismo d'intervento tedesco ha aperto una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di 500 000 tonnellate di segala da esso detenute.
- A seguito delle gare parziali effettuate dopo l'apertura (2)della suddetta gara permanente i quantitativi messi a disposizione degli operatori sono quasi totalmente esauriti. Tenuto conto della forte domanda constatata nelle ultime settimane e della situazione del mercato, è opportuno rendere disponibili nuovi quantitativi e autorizzare l'organismo di intervento tedesco ad aumentare di

500 000 tonnellate il quantitativo messo in gara per la rivendita sul mercato spagnolo.

- (3)Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1572/2005.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1572/2005, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

L'organismo d'intervento tedesco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 1 000 000 tonnellate di segala da esso detenute.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11). (2) GU L 253 del 29.9.2005, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 416/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2006

che modifica per la nona volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell'11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY) (¹), in particolare l'articolo 10, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 elenca le persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche a norma dello stesso regolamento.
- (2) La Commissione è autorizzata a modificare detto allegato, in virtù delle decisioni adottate dal Consiglio per attuare la posizione comune 2004/694/PESC, dell'11

ottobre 2004, relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) (²). La decisione 2006/205/PESC (³) del Consiglio, applica tale posizione comune. Occorre quindi modificare in conformità l'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per la Commissione Eneko LANDÁBURU Direttore generale delle Relazioni esterne

ALLEGATO

La persona seguente è depennata dall'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004:

Lukic, Milan. Data di nascita: 6.9.1967. Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: a) Bosnia Erzegovina, b) eventualmente Serbia e Montenegro.

⁽¹⁾ GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 23/2006 della Commissione (GU L 5 del 10.1.2006, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2005/689/PESC (GU L 261 del 7.10.2005, pag. 29)

⁽³⁾ Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CE) N. 417/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2006

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» [Pimiento Asado del Bierzo (IGP), Fico bianco del Cilento — (DOP), Melannurca Campana (IGP), Montes de Granada (DOP), Huile d'olive de Nice (DOP), Aceite de la Rioja (DOP), Antequera (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la domanda presentata dall'Italia concernente la registrazione delle due denominazioni «Fico bianco del Cilento» e «Melannurca Campana»; la domanda presentata dalla Francia concernente la registrazione della denominazione «Huile d'olive de Nice»; la domanda presentata dalla Spagna concernente la registrazione delle quattro denominazioni «Pimiento Asado del Bierzo», «Montes de Granada», «Aceite de la Rioja» e «Antequera» sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le suddette denominazioni devono essere iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (3) è completato con le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003,

pag. 1). GU C 125 del 24.5.2005, pag. 2 (Pimiento Asado del Bierzo);

GU C 137 del 4.6.2005, pag. 12 (Fico bianco del Cilento); GU C 138 del 7.6.2005, pag. 7 (Melannurca Campana); GU C 151 del 22.6.2005, pag. 4 (Montes de Granada); GU C 172 del 12.7.2005, pag. 7 (Huile d'olive de Nice); GU C 172 del 12.7.2005, pag. 13 (Aceite de la Rioja); GU C 177 del 19.7.2005, pag. 28 (Antequera).

⁽³⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

ALLEGATO

Prodotti di cui all'allegato I del trattato destinati all'alimentazione umana

Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.)

SPAGNA

Montes de Granada (DOP)

Aceite de la Rioja (DOP)

Antequera (DOP)

FRANCIA

Huile d'olive de Nice (DOP)

Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

SPAGNA

Pimiento Asado del Bierzo (IGP)

ITALIA

Fico Bianco del Cilento (DOP)

Melannurca Campana (IGP).

REGOLAMENTO (CE) N. 418/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 343/2006 recante apertura degli acquisti di burro in alcuni Stati membri per il periodo dal 1º marzo al 31 agosto 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹),

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (²), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Nel regolamento (CE) n. 343/2006 della Commissione (3) sono elencati gli Stati membri in cui sono aperti gli acquisti per il burro, secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999.
- (2) Sulla base delle più recenti comunicazioni trasmesse dall'Italia a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n.
 2771/1999, la Commissione ha constatato che per due
 settimane consecutive i prezzi di mercato del burro sono
 scesi al di sotto del 92 % del prezzo di intervento. È
 pertanto opportuno che in Italia siano aperti gli acquisti
 all'intervento e che il medesimo Stato membro sia aggiunto all'elenco contenuto nel regolamento (CE) n.
 343/2006.
- (3) Il regolamento (CE) n. 343/2006 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 343/2006 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Gli acquisti di burro di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono aperti nei seguenti Stati membri:

- Germania,
- Estonia,
- Spagna,
- Francia,
- Italia,
- Irlanda,
- Lettonia.
- Paesi Bassi,
- Polonia,
- Portogallo,
- Finlandia,
- Svezia,
- Regno Unito.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

⁽¹) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

⁽³⁾ GU L 55 del 25.2.2006, pag. 17. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 387/2006 (GU L 63 del 4.3.2006, pag. 10).

REGOLAMENTO (CE) N. 419/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2006

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (¹),

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (²),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a

- condizioni speciali per il periodo dal 1º luglio 2005 al 30 giugno 2006.
- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1º al 5 marzo 2006 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
- 2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di aprile 2006 possono essere presentate domande di titoli per 8 574,695 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

⁽¹) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

^{25.11.2005,} pag. 2). (2) GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2186/2005 (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 74).

REGOLAMENTO (CE) N. 420/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (²), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (³). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 396/2006 della Commissione (⁴).

 I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

⁽¹) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16)

^{10.1.2004,} pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 3.

IT

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dall'11 marzo 2006

(EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (1)	34,18	1,03
1701 11 90 (¹)	34,18	4,65
1701 12 10 (1)	34,18	0,90
1701 12 90 (1)	34,18	4,35
1701 91 00 (²)	37,34	6,56
1701 99 10 (²)	37,34	3,14
1701 99 90 (²)	37,34	3,14
1702 90 99 (3)	0,37	0,30

⁽¹) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(²) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
(³) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 421/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2006

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (¹),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (²), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (³). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone

sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

 L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 22,346 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE 2006/204/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 2006

che proroga le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

La posizione comune 2004/293/PESC è prorogata fino al 16 marzo 2007.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 2006.

Per il Consiglio Il presidente M. BARTENSTEIN

considerando quanto segue:

(1) Il 30 marzo 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/293/PESC che proroga le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY) (¹). Queste misure sono state prorogate dalla posizione comune 2005/227/PESC (²) e scadono il 16 marzo 2006.

(2) Il Consiglio ritiene necessario prorogare le misure imposte dalla posizione comune 2004/293/PESC per un ulteriore periodo di dodici mesi,

⁽¹⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 65. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2005/83/PESC (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 50).

⁽²⁾ GU L 71 del 17.3.2005, pag. 74.

DECISIONE 2006/205/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 2006

che applica la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure definite a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2004/694/PESC del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 2 in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

- Ai sensi della posizione comune 2004/694/PESC il Consiglio ha adottato misure per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti alle persone fisiche incriminate dall'ICTY.
- (2) Il 21 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato la decisione 2005/927/PESC che sostituisce l'elenco delle persone riportato nell'allegato della posizione comune 2004/694/PESC.
- (3) In seguito al trasferimento del sig. Milan LUKIC nelle strutture di detenzione dell'ICTY in data 21 febbraio 2006, il suo nome dovrebbe essere cancellato dall'elenco.
- (4) Occorre modificare in tal senso l'elenco riportato nell'allegato della posizione comune 2004/694/PESC,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco delle persone riportato nell'allegato della posizione comune 2004/694/PESC è sostituito dall'elenco che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale del-l'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 2006.

Per il Consiglio Il presidente M. BARTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2005/927/PESC (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 71).

ALLEGATO

$^{\prime\prime}ALLEGATO$

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

1) Nome: DJORDJEVIC Vlastimir

Data di nascita: 1948

Luogo di nascita: Vladicin Han, Serbia e Montenegro

Cittadinanza: Serbia e Montenegro

2) Nome: HADZIC Goran

Data di nascita: 7.9.1958

Luogo di nascita: Vinkovci, Repubblica di Croazia

Cittadinanza: Serbia e Montenegro

3) Nome: KARADZIC Radovan

Data di nascita: 19.6.1945

Luogo di nascita: Petnijca, Savnik, Montenegro, Serbia e Montenegro

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

4) Nome: MLADIC Ratko

Data di nascita: 12.3.1942

Luogo di nascita: Bozanovici, comune di Kalinovik, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina Eventualmente Serbia e Montenegro

5) Nome: TOLIMIR Zdravko

Data di nascita: 27.11.1948

Luogo di nascita:

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

6) Nome: ZELENOVIC Dragan

Data di nascita: 12.2.1961

Luogo di nascita: Foca, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

7) Nome: ZUPLJANIN Stojan

Data di nascita: 22.9.1951

Luogo di nascita: Kotor Varos, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina»